

DCO 254/2021/R/tlr: ORIENTAMENTI IN MATERIA DI CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO E MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO PER IL SECONDO PERIODO DI REGOLAZIONE

Premessa

Con il documento per la consultazione in oggetto l'Autorità illustra gli orientamenti in materia di revisione delle discipline di allacciamento e recesso per il secondo periodo regolatorio anticipati durante lo specifico focus group dell'8 maggio 2021. Gli interventi tengono conto delle osservazioni fornite dagli stakeholder nell'ambito del citato focus group e riguardano tre ambiti: disposizioni generali, allacciamenti e disconnessioni.

Le osservazioni che seguono sono state elaborate e condivise dalle società del Gruppo A2A. Considerando la road map presentata nel focus group, il DCO in oggetto avrebbe dovuto prevedere come allegato anche la proposta del nuovo articolato della delibera TUAR, che avrebbe consentito una miglior comprensione delle proposte e della razionalizzazione con gli altri testi integrati delineata da ARERA.

A2A manifesta un generale apprezzamento per il percorso proposto di uniformità ed omogeneizzazione tra i diversi testi integrati. Tuttavia si evidenziano due possibili criticità tra le proposte del documento: le tempistiche di rispetto degli obblighi informativi e il perimetro delle responsabilità.

In merito alle scadenze, pur condividendo l'opportunità di armonizzazione delle stesse, si ritiene importante suddividere, sulla base della natura e delle caratteristiche delle informazioni richieste, il rispetto degli obblighi informativi previsti per il settore del telecalore in due sezioni con scadenze differenziate:

- Raccolte dati TUAR, RQCT, TITT e TIMT (informazioni derivanti dal rapporto contrattuale con l'utente): scadenza unica 30 Giugno;
- Raccolta dati RQTT scadenza unica 30 Settembre

La proposta dell'Autorità di fissare il 31 maggio quale scadenza per tutte le raccolte dati, a prescindere dalla natura delle informazioni richieste, comporta delle criticità operative significative e descritte nella risposta allo specifico spunto di consultazione.

In merito al perimetro delle responsabilità si ritiene necessario accompagnare la pubblicazione della regolazione per il nuovo periodo regolatorio confermando le FAQ già pubblicate da ARERA per il primo periodo regolatorio. In particolare che le definizioni riportate all'articolo 1 del TUAR, tra cui quelle di "allacciamento", "punto di fornitura" e "sottostazione d'utenza", hanno l'unico scopo di perimetrare le attività di rendicontazione annuale e non comportano una modifica nella definizione delle responsabilità dei Gestori o della proprietà delle relative infrastrutture. Ciò al fine di ribadire, anche per il secondo periodo di regolazione, che per tutti gli allacciamenti restano confermati i regimi di responsabilità e di proprietà definiti da ciascun Gestore nelle condizioni contrattuali e di allacciamento liberamente sottoscritte con i clienti connessi.

Infine ARERA al punto 3.12 evidenzia che l'incidenza delle disconnessioni e scollegamenti è estremamente limitata per tutte le sottoclassi di operatori e, a livello complessivo, risulta pari allo 0,84% che, dal nostro punto di vista, è imputabile al buon livello di soddisfazione degli utenti. Nel caso di recesso dal contratto con il gestore del servizio di telecalore, l'utente deve installare un nuovo impianto termico e realizzare eventuali adeguamenti dei locali e degli impianti, sostenendone i relativi costi di investimento. In merito ai costi di investimento sostenuti dal cliente per il passaggio ad un vettore energetico alternativo (cd. switching cost), si sottolinea come ogni tecnologia che soddisfi il bisogno di riscaldamento ha specifici costi di investimento da sostenere anche nel caso di permanenza allo stesso vettore (es. sostituzione caldaia, rifacimento e/o ammodernamento dei locali alle normative vigenti, ecc.).

Non pare, pertanto, suffragato il convincimento di ARERA secondo il quale i costi relativi al subentro nella tecnologia teleriscaldamento di altra tecnologia siano più elevati rispetto alla sostituzione tra altri vettori energetici (si pensi ad es. al passaggio da gasolio a gas naturale; al passaggio da gas naturale a pompe di calore, ecc.).

RISPOSTE AGLI SPECIFICI SPUNTI PER LA CONSULTAZIONE

S.1 Si condivide quanto prospettato per la durata del periodo di regolazione? Motivare la risposta.

A2A condivide la proposta di un periodo regolatorio di quattro anni, in quanto la durata pare sufficiente per garantire stabilità e certezza nei processi aziendali destinati all'applicazione della regolazione.

S.2 Si condivide quanto prospettato per il trattamento dei soggetti non verticalmente integrati? Motivare la risposta.

Non ci sono osservazioni.

S.3 Si condivide quanto prospettato in materia di soglie dimensionali degli esercenti e modalità applicative delle stesse? Motivare la risposta.

A2A condivide la proposta di adottare anche per il TUAR le medesime classi dimensionali già previste dagli altri testi integrati al fine di semplificare ed uniformare la disciplina del settore del telecalore.

S4. Si condivide quanto prospettato in materia di soglie dimensionali degli utenti? Motivare la risposta.

A2A condivide la proposta di utilizzare la potenza contrattuale.

S5. Si condivide la proposta di prevede un termine unico per il rispetto di tutti gli obblighi informativi previsti per il settore del telecalore? Motivare la risposta.

A2A apprezza in linea generale quanto proposto, tuttavia ritiene utile suddividere in due distinti adempimenti l'invio di tutte le informazioni previste dai vari testi integrati TLR.

Tuttavia, al fine di evitare ridondanze nella trasmissione dei dati relativi alla gestione "commerciale" dell'utenza (es. energia erogata, prestazioni d'ica) e di garantire le quadrature su tutti i dati richiesti, si propone l'invio delle informazioni relative all'anno precedente inerenti al TUAR, alla RQCT al TIMT e al TITT almeno al 30 giugno.

Differentemente, per la trasmissione delle informazioni relative alla qualità tecnica RQTT, vista la natura diversa, nonché della numerosità delle informazioni da trasmettere, si propone l'invio al 30 settembre.

Anticipare il termine per l'invio di tutte le informazioni al 31 maggio, come proposto da ARERA, non consentirebbe agli operatori di avere il tempo necessario per la consuntivazione, la validazione e la verifica delle operazioni e delle attività a cavallo d'anno, specie in considerazione dello scarso tempo a disposizione per l'elaborazione di tutte le informazioni dal termine della stagione termica.

S6. Si condivide quanto prospettato in materia di perimetro delle attività di allacciamento? Motivare la risposta.

A2A condivide la proposta. Tuttavia, al fine di ingenerare dubbi o fraintendimenti, come esposto in premessa, è necessario confermare l'applicazione delle FAQ pubblicate nel corso del primo periodo regolatorio, specie per quanto attiene il perimetro delle responsabilità del gestore definito contrattualmente con il cliente.

S.7 Si condivide quanto prospettato in materia di criteri di determinazione dei corrispettivi di allacciamento? Motivare la risposta.

A2A condivide la proposta.

S.8 Con riferimento agli allacciamenti, si condivide quanto prospettato in materia di obblighi informativi nei confronti degli utenti? Motivare la risposta.

A2A condivide la proposta.

S.9 Con riferimento agli allacciamenti, si condivide quanto prospettato in materia di obblighi informativi nei confronti dell'Autorità? Motivare la risposta.

A2A condivide la proposta e manifesta apprezzamento per la proposta dell'Autorità di eliminare l'obbligo informativo relativo al rapporto di riepilogo sugli allacciamenti effettuati e con esso la specificazione dei costi diretti sottesi secondo la modulistica definita per il primo periodo regolatorio da ARERA.

S.10 Si condivide quanto prospettato in materia di perimetro delle attività di disconnessione? Motivare la risposta.

A2A ritiene che in ambito di disconnessioni possano essere apportate delle semplificazioni in analogia con quanto previsto negli altri settori regolati. In particolare, nell'ottica della semplificazione, si ritiene che, posto il principio generale per cui l'obiettivo dell'intervento è quello di assicurare la sospensione della fornitura, possa essere eliminata l'elencazione dettagliata delle attività da eseguire per la disconnessione illustrate ai punti 6.3 e 6.4 del DCO (e la loro pubblicazione sul sito internet). Ciò in quanto le attività tecniche effettuate dall'operatore e finalizzate ad impedire la fornitura, appaiono di scarso interesse per l'utente e peraltro la loro declinazione non è prevista in nessun altro settore regolato. e, in alcune fattispecie, potrebbero differire nei diversi passaggi elencati da ARERA, pur giungendo alla disalimentazione della fornitura. Peraltro, si sottolinea che la declinazione delle attività tecniche necessarie non è prevista in nessun altro settore regolato, posto che la valutazione delle operazioni tecniche necessarie deve essere lasciata all'esperienza ed alla competenza del gestore. Si ritiene opportuno che tale evidenza sia fornita soltanto in caso di presentazione di offerta per la rimozione delle ulteriori componenti della sottostazione d'utenza, qualora il contratto di fornitura preveda che queste siano di proprietà dell'utente, in modo da mettere nelle condizioni lo stesso di confrontare, a parità di perimetro di attività svolte, diversi preventivi.

S.11 Con riferimento alle disconnessioni, si condivide quanto prospettato in materia di obblighi informativi nei confronti degli utenti? Motivare la risposta.

A2A, analogamente a quanto previsto per gli altri settori regolati, propone di eliminare l'obbligo secondo cui le attività di disattivazione e scollegamento debbano essere svolte a titolo gratuito. Infatti, se ARERA aveva introdotto tale previsione nel primo periodo regolatorio al fine di eliminare barriere all'uscita degli utenti, la rendicontazione e l'irrilevante percentuale di disconnessioni, come evidenziato dalla stessa ARERA, ha dimostrato l'assenza oggettiva di tale problematica. Tuttavia tali attività, svolte su richiesta specifica dell'utente, non sono attività programmabili nell'ambito della normale operatività del gestore. L'intervento specifico sul posto da parte dell'operatore, nelle tempistiche previste dagli standard ARERA, comporta costi maggiori rispetto agli interventi programmabili. Peraltro

tali attività risultano a pagamento da parte del richiedente anche negli altri settori energetici che, a differenza del TLR, godono di tariffe regolate.

Stante la ridotta dimensione del fenomeno, essendo l'incidenza delle disconnessioni sul totale degli utenti serviti solo dello 0,84%, si propone di eliminare gli obblighi informativi in materia.

Infine si condivide la proposta, per quanto concerne i contenuti minimi delle risposte scritte alle richieste di disconnessione, in un'ottica di razionalizzazione dei testi integrati, di trasferire le relative disposizioni nella RQCT.

S.12 Con riferimento alle disconnessioni, si condivide quanto prospettato in materia di obblighi informativi nei confronti dell'Autorità? Motivare la risposta.

A2A condivide la proposta.

S13. Si condivide quanto prospettato in materia di esercizio del diritto di recesso da parte degli utenti? Motivare la risposta.

A2A condivide la proposta.